



Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano

Deliberazione pubblicata all'Albo Informativo dell'Azienda
dal 31/08/2018 al 21/09/2018

Il Responsabile U.O.C. Affari Generali
(dott.ssa Silvia Liggeri)

Deliberazione n. 500 del 27/08/2018

Tit. di Class. 1.1.02

A283

RL

OGGETTO: autorizzazione alla stipula di un contratto ponte con la Società SOL S.p.A., ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura dei gas medicali e tecnici e la gestione degli impianti di distribuzione presso i Presidi ospedalieri e i Poliambulatori dell'A.S.S.T Nord Milano, nelle more dell'adesione alla convenzione ARCA in corso di attivazione. CIG 7605669C99

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, commi 548 e 550, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016) ha previsto che gli enti del Servizio Sanitario Nazionale "sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 9, comma 3, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza, ovvero della Consip SpA";
- con DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 32 del 9 febbraio 2016, sono state previste le categorie di beni e servizi e le relative soglie oltre le quali gli Enti del SSN ricorrono a Consip SpA o agli altri Soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure di acquisto, tra cui rientrano i servizi di manutenzione immobili e impianti oltre la soglia di rilevanza comunitaria;
- con nota prot. n. 20518/2016, il Ministero dell'Economia e Finanze e il Ministero della Salute hanno fornito indicazioni per l'attuazione dell'art. 9 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 sull'acquisizione di beni e servizi del settore sanità prevedendo che, in assenza di iniziative attive, se il Soggetto aggregatore di riferimento o Consip ha in programma un'iniziativa che tuttavia è in fase di

avvio e comunque non ancora perfezionata, è possibile ricorrere alle fattispecie del “contratto ponte” ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 163/06 (procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara), per lo stretto tempo necessario all’attivazione del contratto da parte del Soggetto aggregatore di riferimento o Consip, o alla proroga del contratto se prevista dal bando di gara iniziale;

PRESO ATTO che:

- con deliberazione n. 567 del 5 settembre 2017, l’A.S.S.T. Nord Milano ha autorizzato - nelle more dell’adesione alla convenzione ARCA - la stipula di un contratto ponte con la Società SOL S.p.A., ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura dei gas medicali e tecnici e la gestione degli impianti di distribuzione presso i propri Presidi ospedalieri e Poliambulatori, per un periodo di sei mesi, dal 1 settembre 2017 al 28 febbraio 2018;
- con deliberazione n. 132 del 1 marzo 2018, stante l’ulteriore ritardo nell’attivazione della convenzione ARCA in parola, è stata autorizzata la proroga del contratto sopra indicato, peraltro prevista all’art. 1 del medesimo, per un periodo di sei mesi e fino al 31 agosto 2018;

CONSTATATO che è tuttora in corso la procedura di gara espletata da ARCA per l’attivazione della convenzione per la fornitura di gas medicali e la manutenzione degli impianti connessi e, a seguito della chiusura dei termini per la presentazione delle offerte, ARCA ha proceduto - in data 17 luglio 2018 - alla nomina della commissione giudicatrice, avviando quindi la fase di esame delle offerte presentate, che – in base alle condizioni previste nel disciplinare di gara – dovrà concludersi con la definitiva stipula della convenzione non oltre il mese di aprile 2019;

ATTESO che, stante l’imminente scadenza del contratto in essere per la fornitura dei gas medicali e la gestione manutentiva dei relativi impianti, è stata richiesta alla società SOL S.p.A. la disponibilità alla prosecuzione del contratto per un periodo di sei mesi, eventualmente prorogabile, e che la stessa - con nota prot. n. 17981 del 27/08/2018 - ha presentato un’offerta migliorativa, rispetto alle condizioni contrattuali attuali, proponendo:

- un ulteriore ribasso del 15,66% sul prezzo attuale dell’ossigeno in contenitore criogenico, prodotto preponderante nell’ambito delle forniture dei gas medicinali che, pertanto, scende a 0,70 €/litro con un risparmio presunto stimabile in circa 19.000 euro al semestre;
- le condizioni già in essere per i servizi manutentivi a canone ed extracanone (questi ultimi con applicazione di uno sconto del 10% sull’“Elenco prezzi unitari impianti e accessori”);
- la realizzazione, a titolo gratuito, di alcuni interventi necessari a garantire la piena funzionalità dell’impianto di produzione di aria compressa medica presso il P.O. di Sesto San Giovanni per un valore stimabile in € 9.000,00 circa;



CONSIDERATO che:

- la peculiarità e la delicatezza degli impianti in parola, oltre al limitato periodo di tempo contrattuale, rendono indubbiamente difficoltoso l'affidamento e la gestione del servizio manutentivo da parte di ditte senza alcuna conoscenza delle strutture oggetto del servizio, con possibili ricadute anche sul piano della sicurezza e della buon andamento dell'attività ospedaliera; in particolare, la fornitura ospedaliera di gas criogenico è connessa alla presenza di serbatoio fisso di stoccaggio di proprietà del gestore, serbatoio che, nel caso di nuova gestione del servizio, dovrebbe venire rimosso e sostituito dalla società subentrante, con costi scarsamente ammortizzabili nel breve periodo di un semestre;
- la Società SOL S.p.A. ha maturato piena conoscenza dei luoghi e dispone dei mezzi e del personale adeguato per garantire l'esecuzione del servizio senza soluzione di continuità;
- l'offerta della Società SOL S.p.A. risulta conveniente sia per le condizioni ulteriormente migliorative applicate al prezzo della fornitura di ossigeno, sia per gli interventi di adeguamento normativo su alcuni impianti presenti presso il P.O. di Sesto San Giovanni che, a titolo gratuito, la società SOL intende realizzare;

RITENUTO opportuno, al fine di assicurare la continuità del servizio, stipulare un contratto ponte con la Società SOL S.p.A., ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, per un periodo di sei mesi, dal 1 settembre 2018 al 28 febbraio 2019, prorogabile - ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 - per ulteriori sei mesi alle medesime condizioni contrattuali, fatta salva la facoltà di recesso da parte di questa ASST, senza addebito di ogni e qualsivoglia onere a carico della medesima e/o riconoscimento di alcun indennizzo a favore della Società contraente qualora si addivenisse, anteriormente alla scadenza, all'adesione alla convenzione di ARCA Lombardia;

CONVENUTO di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento, l'Ing. Riccardo Lotti e quali Direttori dell'esecuzione del contratto, rispettivamente, il Dott. Gianemilio Giuliani, Responsabile del Servizio di Farmacia aziendale, per la quota contrattuale relativa alla fornitura dei gas e l'Ing. Bruno Nava, collaboratore della Struttura Tecnica aziendale, per la quota contrattuale relativa alle attività manutentive degli impianti;

VISTO lo schema di contratto allegato al presente provvedimento e ritenuto di doverlo approvare;

PRECISATO che il costo del contratto dal 1 settembre 2018 al 28 febbraio 2019 ammonta complessivamente a presunti € 197.370,50 di cui € 632,00, quali costi per la sicurezza relativi alle interferenze, IVA esclusa, così suddivisi:

- prezzo per la fornitura di gas: € 135.638,50
- canoni per il servizio di manutenzione ordinaria: € 26.000,00
- canoni per il servizio di distribuzione contenitori: € 20.100,00
- quota presunta per l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e opere di adeguamento normativo, determinata mediante il ribasso offerto del 10% sull'elenco prezzi allegato al capitolato speciale: € 15.000,00



ATTESO che la U.O.C. proponente ha acquisito dalla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione della copertura finanziaria, nonché la prenotazione a bilancio, inerente al presente provvedimento, come riportato nell'ultimo foglio;

SU PROPOSTA del Responsabile della U.O.C. Tecnico-patrimoniale, ing. Riccardo Lotti, il quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento, come riportato nell'ultimo foglio;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Socio-sanitario;

- d e l i b e r a -

per le motivazioni esposte in premessa:

1. di autorizzare - nelle more dell'adesione alla convenzione ARCA - la stipula di un contratto ponte con la Società SOL S.p.A, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura dei gas medicali e tecnici e la gestione degli impianti di distribuzione presso i Presidi ospedalieri e i Poliambulatori dell'A.S.S.T Nord Milano, per un periodo di sei mesi dal 1 settembre 2018 al 28 febbraio 2019, eventualmente prorogabile di ulteriori sei mesi agli stessi patti, prezzi e condizioni, per un costo complessivo presunto semestrale di € 219.412,55, IVA inclusa, di cui € 771,04 quali costi per la sicurezza relativi alle interferenze non soggetti a ribasso, così suddivisi:
 - prezzo per la fornitura di gas (IVA al 4% e 22%): € 144.099,51
 - canoni per il servizio di manutenzione ordinaria: € 31.720,00
 - canoni per il servizio di distribuzione contenitori: € 24.522,00
 - quota per l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e opere di adeguamento normativo, determinata mediante il ribasso offerto del 10% sull'elenco prezzi allegato al capitolato speciale: €18.300,00;
2. di riservarsi di recedere dal contratto suindicato, senza riconoscimento di alcun onere o indennizzo, qualora, anteriormente alla scadenza, si addivenisse all'adesione alla convenzione ARCA;
3. di approvare lo schema di contratto allegato al presente provvedimento (**Allegato**);
4. di annotare il costo derivante dal presente provvedimento, pari ad € 219.412,55, ai conti di bilancio indicati nell'ultimo foglio della presente deliberazione;
5. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti all'esecuzione del presente provvedimento;
6. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss. mm.;



7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line aziendale, ai sensi dell'art 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss. mm.;

8. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

(atti n. 1475/2018)

Parere favorevole:

IL DIRETTORE
SANITARIO

(dott. Cesare Candela)



IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO

(dott. Marco Paternoster)



IL DIRETTORE
SOCIOSANITARIO

(d.ssa Pamela Moser)



IL DIRETTORE GENERALE

(dott. Fulvio Edoardo Odinolfi)



deliberazione del Direttore Generale n. 500 del 27 AGO. 2018, avente all'oggetto:

“Autorizzazione alla stipula di un contratto ponte con la Società SOL S.p.A., ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett c), del D.Lgs n. 50/2016, per la fornitura dei gas medicali e tecnici e la gestione degli impianti di distribuzione presso i Presidi ospedalieri e i Poliambulatori dell’A.S.S.T. Nord Milano, nelle more dell’adesione alla convenzione ARCA in corso di attivazione. CIG 7605669C99”.

Il sottoscritto Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale e Responsabile del procedimento:

ATTESTA

la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento;

DICHIARA

di avere acquisito dalla competente U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l’attestazione della copertura finanziaria dei costi e/o degli introiti rivenienti dal presente provvedimento, i quali vengono annotati a bilancio come segue:

Al conto economico n. 60.05.00005 descrizione : fornitura medicinali con AIC iva al 4% dell’anno 2018 per Euro 82.350,53.=
dell’anno 2019 per Euro 41.175,27.=

Al conto economico n. 60.05.00027 descrizione: fornitura altri beni e prodotti sanitari iva al 22% dell’anno 2018 per Euro 13.715,80.=
dell’anno 2019 per Euro 6.857,91.=

Al conto economico n. 64.25.00004 descrizione: manutenzione ordinaria impianti e macchinari dell’anno 2018 per Euro 50.208,70.=
dell’anno 2019 per Euro 25.104,34.=

Per un totale parziale del provvedimento pari a Euro 219.412,55.=

in attesa della stesura definitiva del bilancio preventivo del/i relativo/i esercizi/i

OVVERO

che il presente provvedimento non comporta alcun onere.

Il Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale e Responsabile del procedimento
(ing. Riccardo Lotti)

Il Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie conferma:

la copertura economica del presente provvedimento e l’annotazione a bilancio sopra riportata

che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio.

Il Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie
(d.ssa Domenica Luppino)

**A - Epigrafe**

REPERTORIO N° DEL
class. 1.6.04

CONTRATTO DI APPALTO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA DEI GAS MEDICINALI E TECNICI E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI E I POLIAMBULATORI DELL'A.S.S.T NORD MILANO, DAL 1 SETTEMBRE 2018 AL 28 FEBBRAIO 2019 (CIG n. 7605669C99).

B - Le parti

ASST NORD MILANO con sede e domicilio fiscale in viale Matteotti n. 83 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - Codice Fiscale e P.IVA 09320420962, rappresentata dal Dott. Fulvio Edoardo Odinolfi, nato a Bergamo il 17/05/1955, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della sopra citata ASST, nella sua qualità di Legale Rappresentante, per brevità in seguito denominata "Amministrazione",

E

SOL S.p.A., C.F. n. 04127270157 e P.IVA n. 00771260965, con sede legale in Monza (MB), via Borgazzi n. 27, rappresentata dal Procuratore Speciale Dott. Daniele Forni, nato il 19/02/1959 a Pieve Torina (MC), di seguito denominata "Appaltatore".

C - Premesse

Premesso che, con deliberazione n. del 2018, l'ASST NORD MILANO ha autorizzato - nelle more dell'adesione alla convenzione ARCA - la stipula di un contratto ponte con la soc. SOL S.p.A., ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura dei gas medicali e tecnici e la gestione degli impianti di distribuzione presso i Presidi ospedalieri e i Poliambulatori dell'A.S.S.T Nord Milano, per un periodo di sei mesi, dal 1 settembre 2018 al 28 febbraio 2019 prorogabile - ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 - per ulteriori sei mesi alle medesime condizioni contrattuali, per l'importo complessivo semestrale di € 197.370,50 oltre I.V.A., di cui € 632,00 quali costi per la sicurezza relativi alle interferenze.

con il presente contratto, a valere ad ogni effetto di legge, si conviene e stipula quanto segue:

TITOLO 1 - DEFINIZIONE DEL CONTRATTO**Art. 1 - Oggetto e durata dell'appalto**

L'Amministrazione affida in appalto alla soc. SOL S.p.A., che dichiara di assumerlo con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio, il servizio descritto in epigrafe, da eseguirsi sulla proprietà di cui alle premesse, per una durata di 6 mesi decorrente dal 1 settembre 2018, eventualmente prorogabile per ulteriori sei mesi fino al 31 agosto 2019, ai sensi dell'art. 106 c. 11 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'appalto dovrà essere espletato secondo le modalità meglio specificate negli articoli che seguono, nel capitolato speciale e nell'offerta prot. 17981 trasmessa dall'Appaltatore con mail del 24.08.2018, documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati, ed in ottemperanza alle leggi e alle normative vigenti.

Art. 2 - Importo del contratto

L'importo del contratto semestrale ammonta a presunti € 197.370,50, di cui € 135.638,50 quale quota per la fornitura di gas medicinali e tecnici, € 46.100,00 quale quota dei servizi di manutenzione ordinaria e di

distribuzione contenitori, inclusi € 632,00 per oneri per la sicurezza relativi alle interferenze, ed € 15.000,00 quale quota presunta extra-canone da contabilizzare a misura, oltre I.V.A., come da seguente prospetto riepilogativo:

Descrizione	Importo
Fornitura gas medicinali e tecnici	135.638,50
Canone per il servizio di manutenzione ordinaria	26.000,00
Canone per il servizio di distribuzione contenitori	20.100,00
Quota extracanone per interventi di manutenzione	15.000,00
Oneri per la sicurezza relativi alle interferenze	632,00
Totale complessivo	191.453,00

L'importo di contratto come sopra definito non vincola l'importo effettivo che risulterà dalla liquidazione finale a fronte dell'espletamento della manutenzione extra-canone degli impianti gas medicinali e tecnici.

Sulla base dell'offerta presentata, cui si rimanda, l'Appaltatore si impegna altresì:

- ad applicare un ulteriore ribasso migliorativo pari al 15,66% sul prezzo unitario della fornitura di ossigeno che sarà pari, pertanto, a 0,70 €/litro
- ad applicare il ribasso del 10% sull'"Elenco prezzi unitari impianti e accessori" ai fini della contabilizzazione degli interventi extracanone di manutenzione
- a realizzare, a titolo gratuito ed entro il primo trimestre contrattuale, alcuni interventi presso il PO di Sesto San Giovanni finalizzati al ripristino della funzionalità della catena filtrante e dell'essiccatore per la produzione di aria compressa medicale.

Art. 3 - Regime IVA

Il presente contratto, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 è soggetto ad IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modificazioni. Qualora i lavori in oggetto godessero di aliquote IVA agevolate l'Amministrazione comunicherà all'Appaltatore la misura di detta aliquota, al fine dell'emissione della fattura.

Art. 4 - Finanziamento dell'opera e relative disposizioni di attuazione

La spesa di cui al presente appalto sarà sostenuta con fondi aziendali.

Art. 5 - Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche all'appaltatore

L'appaltatore elegge domicilio al seguente indirizzo: Monza (MB), via Borgazzi n. 27, e-mail: ufficiogare@pec.sol.it.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Responsabile unico del procedimento Ing. Riccardo Lotti presso il domicilio eletto di cui sopra.

Art. 6 - Normativa di riferimento

Il presente contratto di appalto si intende stipulato ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, nonché con le modalità e i contenuti del disciplinare tecnico che l'Impresa ha sottoscritto in segno di piena accettazione.

Art. 7 - Modo di contabilizzare le prestazioni dell'appaltatore - pagamenti

I quantitativi di merce ammessi al pagamento saranno quelli accertati all'atto delle singole consegne, e in particolare:

- per la fornitura dei gas la fatturazione avrà cadenza mensile e sarà relativa alla quantità effettivamente consegnata;
- per la manutenzione degli impianti gas medicali, l'emissione della fattura farà seguito al completamento di ciascuna visita effettuata e riferita al relativo verbale tecnico di intervento per il quale sarà emessa fattura trimestrale;
- per il servizio di movimentazione bombole sarà emessa fattura trimestrale relativa 1/2 dell'importo globale offerto dalla ditta aggiudicataria per il servizio;

- per la realizzazione degli interventi di adeguamento e in ogni modo extra-canone che potrebbero scaturire e realizzarsi nel corso dell'appalto, saranno concordati di volta in volta con la U.O.C. Tecnico-patrimoniale dell'Amministrazione che contabilizzerà gli stessi secondo l'Elenco prezzi allegato al Capitolato speciale, sottoposto al ribasso offerto del 10%.

Non è ammessa la revisione dei prezzi tranne nei casi e nei modi previsti dalle leggi vigenti.

TITOLO 2 - ADEMPIMENTI DEL CONTRATTO

Art. 8 - Divieto di cessione del contratto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

L'appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto.

Art. 9 – Subappalto

Il subappalto sarà regolamentato ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016.

Art. 10 - Lavoratori dipendenti e loro tutela

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Art. 11 - Sicurezza e salute ex D.Lgs. 81/08

L'Appaltatore depositerà prima della consegna dei lavori il documento recante la valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii. ed il documento recante le misure generali di tutela di cui all'art. 15 della stessa norma.

Il documento di cui sopra forma parte integrante del contratto di appalto.

Inoltre, in adempimento agli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/08, il Committente ha elaborato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) relativo alla fornitura del servizio in argomento che l'appaltatore dovrà sottoscrivere per accettazione.

Le gravi o ripetute violazioni del DVR e del DUVRI da parte dell'Appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che fossero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti per il servizio, al fine di rendere gli specifici piani/documenti redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. L'Appaltatore è responsabile del rispetto delle misure di tutela della salute e sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione delle attività di contratto.

Art. 12 - Cauzione definitiva a garanzia del contratto

A garanzia degli oneri e del risarcimento dei danni, per il mancato od inesatto adempimento del contratto, l'Appaltatore ha costituito una garanzia fidejussoria n., rilasciata dalla, per l'importo pari a €

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Art. 13 - Polizza di assicurazione

L'Appaltatore ha stipulato polizza di assicurazione n., con la società, per la copertura assicurativa contro tutti i danni a persone o cose che dovessero essere provocati durante l'esecuzione del contratto.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

Art. 14 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore, con riferimento al presente appalto identificato con il CIG n. 7605669C99, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. I medesimi obblighi sono posti a carico di subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo coinvolti nella fase esecutiva del contratto. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla ASST NORD MILANO ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Milano, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

TITOLO 3 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 15 - Esecuzione del contratto

Per quanto concerne le modalità di esecuzione del contratto, le stesse dovranno riferirsi esclusivamente al contenuto del capitolato speciale d'appalto che, con il presente atto, si ritiene integralmente accettato dall'Appaltatore e forma parte sostanziale del presente contratto.

TITOLO 4 - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 - Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro competente di Milano.

Art. 17 - Spese di contratto, di bolli per la gestione dei lavori

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registrazione della copia del contratto .

Art. 18 - Controlli dell'Amministrazione

La funzione di Responsabile unico del procedimento del presente contratto viene svolta dall'Ing. Riccardo Lotti. La funzione di D.E.C. per le attività manutentive è svolta dall'Ing. Bruno Nava mentre per la fornitura dei gas è svolta dal Dott. Gianemilio Giuliani.

La corretta interpretazione delle clausole e degli atti contrattuali in genere sarà eseguita secondo i canoni ermeneutici dettati dall'art. 1362 c.c. e segg.; in caso di contrasto con le espressioni letterali, la stessa dovrà risultare da apposita relazione motivata del Responsabile del procedimento redatta seguendo le regole di correttezza e buona fede.

I controlli e le verifiche eseguite dall'Amministrazione nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Art. 19 - Risoluzione del contratto

Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto per reati accertati a carico dell'Appaltatore, o per grave inadempimento, grave irregolarità o ritardo nella esecuzione del servizio o per inadempimento), l'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del contratto secondo le relative indicazioni del caso.

Art. 20 - Recesso

L'Amministrazione ha la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi dell'art. 1373 c.c., in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di motivazione e senza riconoscimento di alcun onere o indennizzo a favore dell'Appaltatore.

Il diritto di recedere dal contratto deve essere esercitato dall'Amministrazione dandone comunicazione per iscritto all'Appaltatore, a mezzo di posta elettronica certificata, con un preavviso di 15 giorni.

In particolare, resta inteso che la facoltà di recesso da parte di questa ASST, senza addebito di ogni e qualsivoglia onere a carico della medesima e/o riconoscimento di alcun indennizzo a favore della Società contraente, verrà esercitata qualora si addivenisse, anteriormente alla scadenza del presente contratto, all'adesione alla convenzione di ARCA Lombardia, di prossima attivazione.

Art. 21 - Richiamo per quanto non previsto

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di lavori, forniture e servizi e alle altre disposizioni di legge in vigore, e particolarmente al D.Lgs. 50/2016, le cui disposizioni prevalgono sulle eventuali clausole difformi del Contratto o del disciplinare tecnico.

Art. 22 - Allegati

Fanno parte del presente contratto e s'intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- 1) Capitolato speciale ed Elenco prezzi unitari
- 2) DUVRI
- 3) Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali.

Il presente contratto è sottoscritto digitalmente in forma di scrittura privata e in competente bollo apposto secondo le modalità per legge previste.

Letto, confermato e sottoscritto

L'Appaltatore

L'Amministrazione